



Molfetta, 26 Marzo 2019

Ai Clienti CompuGroup Medical Italia di Puglia

Agli Iscritti ai sindacati Regione Puglia

Per conoscenza

Al Segretario Generale Provinciale FIMMG

Alla Segreteria Provinciale FIMMG

Oggetto: Lettera aperta in risposta a comunicazione Segretario Generale Provinciale FIMMG Prot. 050/19 del 15/03/2019

Egregio Dottore, Gentile Dottoressa,

richiediamo la sua attenzione per la lettura di questa comunicazione e ce ne scusiamo per la lunghezza, ma gli eventi ci impongono di fare la massima chiarezza.

Ritenendo utile fornire delucidazioni in merito alla comunicazione Prot. 050/19 del 15/03/2019 inviatoci dal Dott. Nicola Calabrese, Segretario Generale Provinciale FIMMG, rimettiamo alla sua cortese riflessione alcuni temi che ci preme esaminare con lei.

Durante il Dicembre 2015, proponemmo alla clientela CGM sindacalizzata, la possibilità di attivare ad un costo calmierato con licenza una tantum, il software CGM IGEA 730. Tale opportunità riscosse un notevole livello di gradimento ottenendo numerose adesioni.

La proposta prevedeva per la sola platea Pugliese, la possibilità di non pagare un canone di manutenzione aggiuntivo negli anni futuri.

Mantenendo fede agli accordi presi, durante il 2016 - 2017 - 2018 abbiamo non solo mantenuto la piattaforma in assenza di contratto, permettendo a tutti gli utenti di utilizzare un software performante, ma abbiamo esteso agli utenti di tutta Italia i vantaggi del non aggravio di costi per l'implementazione e l'assistenza.

Come tutti sappiamo, durante gli ultimi mesi, il legislatore ha introdotto ulteriori adempimenti legati alla modalità di invio delle fatture. Nello specifico, la fatturazione elettronica, lungamente oggetto di pubblico dibattito, ha animato l'ambiente professionale e imprenditoriale Italiano.

Un iter tortuoso, ha visto da prima la certezza applicativa del formato di fatturazione elettronica per tutte le categorie professionali con data certa di applicazione al primo Gennaio 2019.

Successivamente, durante il Novembre 2018, il legislatore, a seguito di osservazioni provenienti da più parti, istituzionali e non, in merito ai temi della tutela della privacy dei pazienti oggetto di prestazioni sanitarie, ha deciso di rinviare l'obbligatorietà al Gennaio 2020.

Partendo dalle certezze del dettato normativo pre-deroga, con la finalità di porre immediatamente (1° Gennaio 2019) i nostri clienti nelle condizioni di emettere e inviare fatture elettroniche, abbiamo avviato lo sviluppo della soluzione partendo da IGEA 730.

Lo sviluppo delle nuove funzionalità ha implicato una revisione importante di tutte le funzionalità del software partendo proprio dall'invio MEF. Abbiamo, in fase di sviluppo, dovuto interfacciare le due funzionalità rendendole interdipendenti l'una dall'altra.

Abbiamo ritenuto e riteniamo che il lavoro di programmazione abbia dato luogo ad un prodotto intrinsecamente perfetto dal punto di vista funzionale.

A sviluppo ormai avviato, abbiamo appreso come tutti voi, che l'obbligo di fatturazione elettronica era rinviato al Gennaio 2020.

Per poter comunque avviare la diffusione della soluzione, in vista dell'obbligo 2020, ma anche per permettere a tutti i clienti che avessero necessità di emettere fatture elettroniche non riconducibili a prestazioni mediche a pazienti, abbiamo proposto alla clientela utilizzatrice di IGEA 730, l'upgrade alla soluzione IGEA FULL al costo di 1,64 € + iva al mese.

Come pocanzi evidenziato, essendo le soluzioni MEF 730 e Fatturazione Elettronica, strettamente collegate l'una all'altra, non abbiamo potuto rilasciare gli aggiornamenti senza bloccare le funzionalità di invio MEF.

Per poter maggiormente soddisfare le esigenze della clientela, tutti gli utenti IGEA FULL vedranno l'introduzione di ulteriori fondamentali implementazioni. A breve sarà possibile emettere fatture verso la Pubblica Amministrazione, emettere note di credito e verrà resa attiva la Sincronizzazione drCloud di tutti i movimenti effettuati in IGEA FULL.

Preme evidenziare anche che, la precedente versione di IGEA 730 in quanto Software Commodity (software senza contratto di abbonamento), era priva di un impianto contrattuale generale che garantisse innanzitutto i diritti del cliente (Medico) a pretendere servizi aderenti a standard qualitativi definiti in contratto ma soprattutto, sebbene dal punto di vista software vi fossero garantite dal produttore tutti gli adeguamenti tecnologici volti a proteggere in dato sanitario sensibile trattato, non vi era disposizione contrattuale relativa alla conformità del software alla normativa GDPR per tutela della privacy.

Alla luce di quanto esposto e determinati a tener fede agli accordi del 2015 reclamati dal Segretario Generale Provinciale FIMMG, informiamo la clientela che ha aderito alla sottoscrizione del contratto di abbonamento IGEA FULL al costo di € 1,64 + iva mensili che sarà garantita piena facoltà di recedere dal contratto sottoscritto richiedendo nota credito e restituzione integrale degli importi versati.

La facoltà e diritto di recedere dal contratto di abbonamento, potrà essere esercitata **entro e non oltre la data del 30 Aprile 2019.**

A tutti i richiedenti verrà resa disponibile la versione di IGEA 730 **priva delle funzionalità** di seguito elencate:

1. generazione fattura elettronica XML
2. invio fattura elettronica verso sistema di interscambio
3. generazione della fattura PA
4. generazione della nota di credito
5. sincronizzazione drCLOUD dei movimenti di fatturazione

Tutti i clienti che richiederanno emissione di nota credito con conseguente restituzione delle somme versate, manterranno attive le seguenti funzionalità:

1. generazione della fattura (modalità pre fattura elettronica)*
2. invio al MEF*

* In assenza di un contratto capace di regolare i rapporti giuridici sottostanti la fornitura di prodotti e servizi a garanzia del cliente (Medico), è chiaramente implicita la manleva da parte dell'azienda in merito ad eventuali problematiche scaturenti da malfunzionamenti di qualsivoglia natura.

Crediamo sia ora necessario rispondere ad osservazioni che per provenienza istituzionale, (Segretario Generale Provinciale FIMMG), hanno stupito noi come molti di voi!

È possibile prendere visione della comunicazione al link di seguito indicato:

<https://fimmg.bari.it/articoli/DNQ34> (preghiamo tutti coloro i quali non abbiano avuto la possibilità di leggere il contenuto della comunicazione a firma **Segretario Generale Provinciale FIMMG**, di dedicare alcuni minuti alla lettura della stessa)

Ci anima il desiderio di porre in evidenza alcuni semplici temi al fine di spazzare via tutti i dubbi sollevati dalla comunicazione appena citata:

1. Per una software house come CGM, sarebbe quantomeno **"imbarazzante"**, imporre ai propri clienti il mantenimento di uno status quo derivante da accordi pregressi, non più aderenti al momento storico in corso. In costanza di importantissime evoluzioni normative capaci di mutare non solo lo stato "dei luoghi" ma anche di esporre a rischi sanzionatori i propri clienti, è nostro dovere intervenire fornendo soluzioni efficaci, risolutive e al più basso prezzo possibile.
2. Forse, se non avessimo provveduto con tempestività, ci avrebbero intimato di farlo utilizzando le medesime forme dialettiche.

3. Per CGM, è assolutamente opportuno che i propri clienti abbiano una **corretta copertura contrattuale a tutela dei loro legittimi diritti e interessi**.
4. Siamo sempre pronti a rispondere a quesiti, dubbi o richieste della nostra clientela. Proprio per questo motivo, abbiamo prontamente risposto a diverse centinaia di clienti utilizzatori di IGEA 730, che durante gli scorsi mesi, hanno chiesto a CGM una soluzione evoluta di IGEA, pronta ed efficace al fine di affrontare lo "spauracchio" del ciclo di fatturazione elettronica, con serenità.
Ciò solo a significare che **non è assolutamente vero che la soluzione di CGM per la fatturazione elettronica, non è oggetto di richiesta da parte della nostra clientela**. Ci siamo curati di raccogliere le esigenze dei Medici trasformandole in soluzioni. **Conosciamo le esigenze dei nostri clienti**.

Riscontrando infine le considerazioni relative a come un contratto debba essere scritto affinché possa essere legittimo, invitiamo a tenere in considerazione che altro non abbiamo fatto che **tenere fede al Codice Civile**.

Nello specifico chiariamo che la disdetta in quanto atto unilaterale recettizio, produce i propri effetti (consistenti nell'impedire il rinnovo del contratto) solo dal momento in cui perviene a conoscenza del destinatario. L'articolo 1334 del codice civile prescrive che "Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati".

La **Corte di Cassazione a sezioni unite**, con sentenza del 9 dicembre 2015, n. 24822 dispone come segue:

Per gli atti negoziali, un diritto non può dirsi esercitato se l'atto non perviene a conoscenza del destinatario (Data di consegna al destinatario)

Per gli atti processuali, invece, il diritto (processuale) è esercitato con la consegna dell'atto all'ufficio notificante. (Data di spedizione)

Essendo del tutto chiaro, che il rapporto contrattuale che lega il cliente a CGM sia di natura negoziale, ci siamo limitati ad applicare il disposto ex articolo 1334 CC ulteriormente rafforzato da giurisprudenza consolidata della Cassazione a sezioni unite.

https://www.laleggepertutti.it/114804_disdetta-vale-la-data-di-spedizione-o-di-consegna-della-raccomandata

Quanto affermato in calce alla comunicazione pubblicata al link <https://fimmg.bari.it/articoli/DNQ34> non corrisponde al vero e costituisce una informazione travicante che potrebbe comportare, se ascoltata, aggravio di spese in caso di eventuale giudizio. **Vorremmo assolutamente scongiurare tale ipotesi!**



*"In sintesi, la disdetta, allorché, inserita in una clausola contrattuale, viene sottoposta nel suo invio ad un determinato termine, può ritenersi efficace solo se in quel termine **giunge a conoscenza del destinatario**".*

È nostro intento dare al cliente ampissimi margini temporali per decidere di inviare revoca ai servizi da noi offerti.

È nostro intento fornire ai clienti una data certa entro la quale poter esercitare il proprio diritto a revocare i servizi da noi offerti.

Resta in capo al cliente l'adozione della diligenza utile e funzionale al rispetto dei termini contrattuali.

Resta in capo al cliente l'adozione della diligenza utile e funzionale al rispetto dei termini contrattuali.

Certi di aver fugato ogni dubbio, laddove fosse sorto, in merito alla assoluta buona fede di CGM, rimettiamo a disposizione del Medico il nostro quotidiano impegno e la nostra professionalità.

Cordiali saluti,


Francesco Di Liscia

General Manager
AIS Italy e Medicitalia

CGM coglie l'occasione per richiedere gentilmente a FIMMG Bari ed al suo Segretario Provinciale di pubblicare la presente comunicazione sul sito web <https://fimmg.bari.it/> in modo da poter rappresentare a tutti gli utenti del sito istituzionale quanto in essa riportato.